



DI STEFANO CAMASSA*

Il Governo tenta di fare quadrare i conti pubblici, come chiesto dall'Europa, estraendo dal cilindro due pannicelli caldi. Si tratta dell'estensione, innanzitutto, della platea soggetta allo split payment. Sono incluse tutte le amministrazioni pubbliche, nonché a tutte le imprese che sono controllate dallo Stato o dagli Enti territoriali, nonché le 40 imprese componenti il paniere denominato Fise Mib. Tra i fornitori vengono inseriti anche i professionisti, gli agenti e gli intermediari che già subiscono la ritenuta d'acconto. Il secondo intervento consiste nella stretta sulle compensazioni fiscali, per le quali si prevede di richiedere il visto di conformità per i crediti che

superano il limite di 5 mila euro contro gli attuali 15 mila. La manovrina pretenderebbe di trovare così le risorse per evitare gli strali di Bruxelles. Può essere che raggiunga questo obiettivo. C'è da chiedersi però se questo è quanto debba perseguire un governo. Perché evitare le sanzioni, senza rilanciare l'economia, senza colpire l'evasione e senza contenere la spesa pubblica, ma, anzi, forse aggravando questi problemi, non serve a nessuno. Soprattutto non serve a colpire il fardello che portano in spalla i cittadini italiani nonché i discendenti fino alla settima generazione: il debito pubblico. Andando con ordine: lo split payment, allargando la platea dei soggetti obbligati, costringerà alcune p.a. ad attrezzarsi, con risorse di mezzi e di persone (da trovare,

per altro, già formate), per fronteggiare i nuovi adempimenti. E se non ci dovessero riuscire? Una cosa sarà fatta di sicuro. Ai fornitori non sarà corrisposta l'Iva. Ma l'Iva raggiungerà le Casse erariali? Perché se così non dovesse essere, si genererebbe un'evasione di Stato. Sicuramente sarà ridotto il circolante, il che non è esattamente una trovata geniale in epoca di stagnazione. Sicuramente subiranno un trattamento iniquo i soggetti che già subiscono una ritenuta alla fonte ai fini delle imposte dirette, in primis i professionisti, specie se hanno il loro core business incentrato nei rapporti con la p.a. (si pensi soprattutto a ingegneri e architetti, ma anche ad alcuni veterinari). Si salveranno i professionisti del settore sanitario che agiscono in esenzio-

ne di Iva. Anche meno efficace potrebbe rivelarsi la stretta sulle compensazioni fiscali. A meno di non pensare che tutte le compensazioni sotto i 15 mila euro siano fasulle e che lo spauracchio del visto di conformità fermi il popolo della compensazione inesistente. Forse quello che manca è il coraggio. Per dare una stretta all'evasione Iva (che certamente è una triste realtà) forse si sarebbe potuto pensare ad un generalizzato regime di inversione contabile nell'ambito B2B, lasciando l'applicazione dell'imposta al solo settore B2C. Con la conseguenza di ridurre il numero delle transazioni da controllare. Ma anche tagliando il monte degli adempimenti a carico di imprese e professionisti. Alla scarsa efficacia delle misure si accompagna, invece,

un sovraccarico di oneri in capo agli esercenti attività economiche (ma anche pubblici servizi) che dovrebbero delegarle ai professionisti. Che dovrebbero riuscire a ottenere un compenso per tali maggiori oneri. E se non riuscissero a farsi pagare per tali nuovi adempimenti? Potranno sempre consolarsi per il fatto che non ci rimetteranno l'Iva.

*Ufficio di presidenza
Ancl Su

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

Ingiunzioni, da valutare la competenza territoriale

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8754 del 4 aprile, fa estrema chiarezza sulla competenza territoriale del giudice cui rivolgersi in caso di ordinanze ingiunzioni emesse in presenza di una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione. Nel caso esaminato dalla suprema Corte, il Tribunale di Modena aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, declinandola in favore del Tribunale di Parma, nel procedimento di opposizione ad ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Parma nei confronti di una Società Cooperativa e del suo legale rappresentante, applicando il principio affermato da Cass. 7397 del 2014, secondo il quale quando sussiste una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, rappresentato nel caso specifico dalla sede di uno stabilimento in provincia di Parma presso il quale, in virtù di appalto concluso con la cooperativa ricorrente, i dipendenti della società ingiunta lavoravano. La Società Cooperativa ed il legale rappresentante proponevano ricorso per regolamento di competenza, chiedendo alla suprema Corte di dichiarare invece competente il Tribunale di Modena. Deducevano al riguardo, che l'ordinanza del Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dell'articolo 22 della legge n. 698 del 1981 e dell'art. 6 del dlgs n. 150 del 2011, in quanto tutti gli illeciti amministrativi contestati, ove mai sussistenti, sarebbero stati commessi in provincia di Modena, ove la società ha la sua sede legale e ove sono allocati tutti gli uffici amministrativi incaricati di elaborare i cedolini paga e di provvedere agli adempimenti amministrativi concernenti il personale, con conseguente competenza per territorio del Tribunale originariamente adito. Ad avviso della suprema Corte, il Tribunale ha correttamente fondato la decisione sul principio di diritto secondo il quale in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanze ingiunzione secondo gli artt. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 e 6, comma 2 del dlgs n. 150 del 2011 (che individua un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile) è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, unico a poter ricondurre a unità i diversi luoghi in cui sono state commesse le varie infrazioni. A ciò è conseguito il rigetto del ricorso.

Renzo La Costa

Focus sulla contabilità per cassa

La legge di Stabilità 2017 ha introdotto, a far data dal gennaio, il nuovo regime naturale di contabilità per cassa che si rivolge ad una platea molto ampia di contribuenti in contabilità semplificata, fatta salva la possibilità di optare per il regime contabile ordinario. Con la circolare n. 11/E del 13 aprile scorso l'Amministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti sul nuovo regime di cassa approfondendo i seguenti punti:

a) determinazione del reddito per cassa: il reddito imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei ricavi (articolo 85 Tuir) e degli altri proventi (articolo 89 Tuir) percepiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso (valgono le stesse regole in vigore per i lavoratori autonomi); l'Agenzia ha specificato inoltre che anche i soggetti forfettari possono scegliere di applicare il regime di cassa e, nel caso di specie, devono esprimere una specifica opzione;

b) rimanenze finali: nel primo anno le imprese minori deducono in maniera integrale le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza (scaturirà in molti casi una probabile perdita d'esercizio che non sarà riportabile a nuovo). La perdita tuttavia non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle società di comodo e per quella delle società in perdita sistematica. Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto non assumeranno rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato e, nel caso in cui, non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali (obbligatorio un prospetto iniziale delle attività e delle passività);

c) determinazione del reddito Irap: il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell'imposta sul reddito;

d) componenti positivi e criterio di competenza: concorrono invece alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza le seguenti tipologie di ricavi: ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 57 del Tuir); il valore normale dei beni concorre alla formazione del

reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione ai soci o la destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; i proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; le plusvalenze e le sopravvenienze attive (artt. 86 e 88 del Tuir); redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali oltre il limite di legge (art. 32, comma 2, lett. b, Tuir e art. 56, comma 5, Tuir);

e) componenti negativi deducibili dal reddito secondo il principio di competenza. Sono deducibili per competenza le seguenti tipologie di costi: minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 del Tuir); quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (art. 64, comma 2, 102 e 103 del Tuir); perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101 del Tuir); accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del Tuir); spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del Tuir); oneri di utilità sociale (art. 100 del Tuir); spese relative a più esercizi (art. 108 del Tuir); oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, del Tuir); interessi di mora (art. 109, comma 7, del Tuir);

f) periodo transitorio: tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito in base alle regole del regime adottato prima del passaggio di regime, non assumono rilevanza nella determinazione dei ricavi imponibili (vale anche per Irap);

g) obblighi contabili: al fine di adempiere agli obblighi contabili le imprese interessate possono adottare diversi comportamenti ovvero: a) istituzione di appositi registri degli incassi e dei pagamenti (in aggiunta ai registri Iva); b) utilizzare i registri Iva con annotazione separata delle operazioni non soggette ai fini Iva rilevando i mancati incassi / mancati pagamenti onde poter determinare il reddito tassabile; c) esplicitare una apposita opzione al fine di poter utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito in virtù di una presunzione assoluta e legale secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva (resta salvo l'onere di registrate anche le operazioni fuori campo Iva).

Celeste Vivenzi